

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 51

Ai Produttori interessati
Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021 a seguito DM 8 giugno 2021 n. 264094.

1. PREMESSA

Il Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 ha modificato l'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuendo agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda unica. In applicazione della citata disposizione regolamentare, il **DM 8 giugno 2021 n. 264094, per la campagna 2021**, ha fissato al 25 giugno 2021 la scadenza del termine di presentazione della domanda unica.

Le presenti Istruzioni Operative, pertanto, rettificano le Istruzioni Operative n. 11 e n. 12 del 18 febbraio 2020 e le Istruzioni Operative n. 43 del 14 maggio 2021.

Base giuridica Unionale

- Il Reg. (UE) n. 2021/540 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della Domanda Unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Base giuridica Nazionale

- Decreto 10 maggio 2021, n. 215187 Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2021.
- Decreto 8 giugno 2021, n. 264094 Modifica del decreto 10 maggio 2021 prot. 215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021".
- Istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021.
- Istruzioni Operative n. 12 del 18 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021
- Istruzioni Operative n. 43 del 14 maggio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021.
- Circolare AGEA prot. 33417 del 15 maggio 2020 - Domanda Unica 2020
- Circolare AGEA prot. 35277 del 13 maggio 2021- domanda unica 2021 e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN.
- Circolare AGEA prot. 42318 del 10 giugno 2021- DOMANDA UNICA 2021 – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021.

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE IN PROROGA

Il Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 ha modificato l'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuendo agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda unica.

In applicazione della citata disposizione regolamentare, il DM 8 giugno 2021 n. 264094 ha modificato i termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2021 fissati dal DM 10 maggio 2021 prot. 215187 ed ha fissato al 25 giugno 2021 la scadenza del termine di presentazione della domanda unica. Pertanto, le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2021 sono:

1. Domanda unica iniziale: **25 giugno 2021**;
2. Domande di conferma, subentro, recesso – regime per i piccoli agricoltori: **25 giugno 2021**;
3. Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **12 luglio 2021**;
4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**;
5. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2022**.

2.1 Presentazione tardiva - domanda iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 25 giugno e, quindi, fino al 20 luglio 2021.

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande uniche iniziali pervenute oltre il 20 luglio 2021 sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata oltre il 20 luglio 2021 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

Le domande conferma, subentro, recesso relative al regime per i piccoli agricoltori pervenute oltre il 20 luglio 2021 sono irricevibili.

2.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 12 luglio 2021, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 20 luglio 2021; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014 pervenute oltre il termine del **20 luglio 2021**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

2.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

L'articolo 2bis del Reg. UE n. 809/2014, come modificato dal Reg. UE n. 746 del 18 maggio 2018 stabilisce che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del reg. UE 890/2014.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica denominata “controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(2) bis del Reg. (UE) n. 809/2014” entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021, comunque non oltre la data del **30 luglio 2021**.

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all'articolo 15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl